



DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

**ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Consob n. 17221 del 12
marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n.
17389 del 23 giugno 2010**

(Delibera di revisione degli affidamenti della EMILIA ROMAGNA FACTOR S.P.A)

Lanciano, 24 giugno 2011

INDICE

1	AVVERTENZE	3
2	INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE	3
3.	Allegato 1: PARERE DEL COMITATO PARTI CORRELATE DELLA BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA SPA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 17221 DEL 12.03.2010.....	6

1 Avvertenze

1.1 Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'operazione con parte correlata

La delibera di revisione degli affidamenti della EMILIA ROMAGNA FACTOR S.P.A. è una operazione che non espone la Banca a particolari rischi in considerazione delle sue caratteristiche, come illustrate nel presente Documento.

2 Informazioni relative all'operazione

2.1 Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione

La delibera ha ad oggetto la revisione interna delle seguenti linee di credito:

- 1) Apertura di credito in conto corrente;
- 2) Linea Hot Money.

Le modalità, i termini e le condizioni applicate sono di seguito indicate:

1) Apertura di credito in conto corrente:

- Ammontare: € 52.000;
- Durata: scadenza indeterminata salvo revoca;
- Pagamento interessi: Trimestrale
- Condizioni – Tasso Nominale Annuo: Variabile, parametrato all'Euribor 6 mesi.

2) Linea Hot Money:

- Ammontare: € 15.000.0000;
- Durata: scadenza indeterminata salvo revoca;
- Pagamento interessi: Trimestrale
- Condizioni - Tasso Nominale Annuo: Variabile, parametrato all'Euribor 3 mesi

2.2 Indicazione delle parti correlate con cui l'operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all'organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'operazione

La delibera ha ad oggetto operazioni con la parte correlata EMILIA ROMAGNA FACTOR S.p.A. nella cui compagine societaria è presente la CREMONINI SOCIETA' PER AZIONI, sulla quale CREMONINI LUIGI (consigliere della capogruppo Banca Popolare dell'Emilia Romagna) ha un'influenza notevole.

2.3 Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la società dell'operazione. Qualora l'operazione sia stata approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, un'analitica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali si ritiene di non condividere tale avviso

Considerata la modesta rischiosità della posizione, gli affidamenti oggetto di revisione garantiscono una soddisfacente remunerazione dei fondi impiegati.

2.4 Modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni simili. Qualora le condizioni economiche dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, motivare adeguatamente tale dichiarazione fornendo oggettivi elementi di riscontro. Indicare l'eventuale esistenza di pareri di esperti indipendenti a supporto della congruità di tale corrispettivo e le conclusioni dei medesimi

Le condizioni economiche sono determinate nei seguenti termini:

- 1) **Apertura di credito in conto corrente di € 52.000** il tasso è determinato automaticamente applicando all'Euribor 6 mesi uno spread;
- 2) **Linea Hot Money di € 15.000.000** il tasso è concordato in occasione dei singoli tiraggi, in relazione alle condizioni di mercato e con riferimento a operazioni con controparti aventi analoghi profili di rischio.

I corrispettivi risultano congrui rispetto ai valori di mercato riscontrati per operazioni simili.

2.5 Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili. Se l'operazione supera i parametri di significatività determinati dalla Consob ai sensi degli articoli 70 e 71 del regolamento emittenti, evidenziare che saranno pubblicate informazioni finanziarie pro-forma nel documento previsto, a seconda dei casi, dal comma 4 del citato art. 70 ovvero dall'art. 71 e nei termini previsti dalle medesime disposizioni. Rimane ferma la facoltà di pubblicare un documento unico ai sensi dell'articolo 5, comma 6

Alla delibera di cui al presente Documento informativo si applicano le regole previste dalla Banca per le operazioni con Parti Correlate di maggiore rilevanza, in quanto l'importo della medesima è superiore alla soglia del 2,5% del Patrimonio di Vigilanza – prevista per le operazioni infragruppo - definita dalla Procedura ex art.4 del Regolamento Consob n.17221 per la gestione delle operazioni con parti correlate, approvata dalla Banca e pubblicata sul sito della Società.

- La redditività è adeguata rispetto al rischio creditizio assunto, quest'ultimo legato sia alla controparte affidata che alle linee di credito concesse.
- L'ammontare degli affidamenti oggetto di revisione non hanno effetti significativi sull'equilibrio finanziario della banca.

2.6 Incidenza sui compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della società e/o di società da questo controllate in conseguenza dell'operazione

Le operazioni oggetto della delibera non comporteranno alcuna modifica ai compensi degli Amministratori della Banca.

2.7 Nel caso di operazioni ove le parti correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti dell'emittente, informazioni relative agli strumenti finanziari dell'emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 4.2 e 17.2 dell'allegato I al Regolamento n. 809/2004/CE

Le operazioni oggetto della delibera non riguardano i soggetti identificati nel presente punto.

2.8 Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'operazione specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli amministratori indipendenti, ove presenti. Con riferimento alle delibere di approvazione dell'operazione, specificare i nominativi di coloro che hanno votato a favore o contro l'operazione, ovvero si sono astenuti, specificando le motivazioni degli eventuali dissensi o astensioni. Indicare che, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento emittenti, gli eventuali pareri degli amministratori indipendenti sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della società

La delibera è stata approvata all'unanimità dai componenti del Consiglio di Amministrazione con il parere favorevole (in allegato) del Comitato Parti Correlate.

Ai richiamati organi è stata inviata, con congruo anticipo, adeguata informativa circa l'operazione di specie.

2.9 Se la rilevanza dell'operazione deriva dal cumulo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni

La fattispecie descritta non è applicabile.

3. Allegato 1: PARERE DEL COMITATO PARTI CORRELATE AI SENSI DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 17221 DEL 12/3/2010.

Lanciano, 23 giugno 2011

Sono presenti:

- i componenti del Comitato Parti Correlate: Alberto Paone (Presidente), Agostino Di Pasquale e Mario Pinelli;
- il segretario del Comitato Fabio Di Nenno.

Nella riunione del 23 giugno 2011, il Comitato Parti Correlate della Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A.

esaminata

la documentazione concernente la proposta di revisione degli affidamenti concessi a Emilia Romagna Factor Spa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE AL COMPIMENTO DELL'OPERAZIONE,

rilevato che dall'analisi di detta documentazione risulta perseguito e tutelato l'interesse della Banca nonché sussistente la convenienza economica e la correttezza sostanziale delle condizioni dell'operazione.

Ciò in quanto:

- a) la redditività è adeguata rispetto al rischio creditizio assunto, quest'ultimo legato sia alla controparte affidata che alle linee di credito concesse;
- b) i corrispettivi risultano congrui rispetto ai valori di mercato riscontrati per operazioni similari, anche in relazione ai profili di rischio di controparte.

Il Presidente

Il Segretario